

cedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

5. Per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si può procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione.

6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

7. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta.

8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della metà.

9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in vigore dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'INPS, esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli Ispettorati del lavoro, nonché degli ispettori INPS. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. È altresì richiesta l'attuazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati.

13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere specifiche normative per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:

a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;

b) la verifica della corrispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni,

al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di 50 ore pro-capite mensili, nonchè ad avvalersi di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di università e di enti pubblici di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto.

15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, le regioni sono autorizzate ad assumere geologi a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.

16. Per le attività di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è incrementato di ulteriori 10 unità. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo di protezione civile.

ARTICOLO 15.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione di cui al presente decreto, le

regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:

a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlate risorse provenienti dal cofinan-

ziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziare con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;

b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera CIPE in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai presidenti delle regioni.

4. All'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ». All'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole: « d'ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

5. Le risorse del presente articolo, nonché le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma.

6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilità speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997, è autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8. A decorrere dall'anno 1999 ulteriori fabbisogni di spesa connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 1, a carico dello Stato o con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 16.

(Vigilanza).

1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.

CAPO II

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 17.

(Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotona).

1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria provvedono alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini e Crotona, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonché al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna ed a lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilità di cui all'articolo 21.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.

ARTICOLO 18.

(Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1996).

1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi

calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi medesimi, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1 è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali.

3. Alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei territori di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subito, in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito dell'evento franoso, è assegnato un con-

tributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacità produttiva, nonché alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attività sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacità produttiva e da interventi di innovazione tecnologica.

6. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i loro relitti sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia stabilita dall'articolo 5, comma 1, nonché le disposizioni di cui all'articolo 6.

8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, la regione Emilia-Romagna, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, attua le procedure di delimitazione dei territori colpiti dalle piogge alluvionali del mese di ottobre 1996, con riferimento ad una percentuale di danno del 25 per cento. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per gli interventi di cui al comma 5, nel limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo di lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 17.

ARTICOLO 19.

(Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996).

1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la regione provvede:

a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi della medesima ordinanza;

b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto;

c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di immobili privati, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorità per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili.

2. Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono stabiliti dalla regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

3. Al fabbisogno stimato in lire 100 miliardi per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), e in lire 40 miliardi per la finalità di cui al comma 1, lettera c), si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 21.

ARTICOLO 20.

(Modalità di attuazione degli interventi).

1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le regioni Calabria ed Emilia-Romagna provvedono ad indivi

duare i soggetti attuatori. Per gli stessi interventi le regioni e gli enti locali interessati possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9, e 11.

2. Le provvidenze già concesse con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, per i medesimi eventi calamitosi, costituiscono anticipazione sui benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c).

3. La regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c), nonchè a stabilire le relative modalità e disposizioni operative.

4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle direttive tecniche impartite con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se le regioni non provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

ARTICOLO 21.

(Norma di copertura).

1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna e pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali,

rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire 7 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le Regioni contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente, per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli. Al relativo onere, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450.

ARTICOLO 22.

(Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997).

1. Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, e relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da avversità atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia è autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti, mutui ventennali nei limiti di impegno annui di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000. I finanziamenti sono ripartiti secondo gli importi e le priorità individuati nelle categorie di interventi previste dal piano.

2. Gli enti locali attuano gli interventi di cui al comma 1, avvalendosi delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.

3. Al relativo onere, per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente

utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

ARTICOLO 23.

(Ulteriori interventi urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996).

1. Ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle deliberazioni assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato con deliberazione del 18 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le somme trasferite ai comuni, ai sensi dei capi III, IV e V del predetto testo unificato, eventualmente non erogate in quanto eccedenti le necessità definitivamente accertate, sono riversate a cura dei medesimi comuni, entro il termine del 1° marzo 1998, all'unità previsionale di base 6.2.2. « Prelevamento da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (capo X, capitolo 3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) per il 15 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 2.1.1.0. « Funzionamento » (capitolo 1291) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1998, al fine di far fronte alle spese

concernenti il contenzioso relativo ai suddetti eventi alluvionali, a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle parti in causa inte-ressate;

b) per il 45 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 4.2.1.3. « Calamità naturali e danni bellici » (capitolo 9091) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici-Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali, per l'anno 1998, al fine di finanziare ulteriormente gli interventi per il deflusso delle acque di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438; il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti competenti;

c) per il 40 per cento, all'integrazione dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. « Fondo per la protezione civile » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998, al fine di consentire l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di Fondovalle Tanaro, interessata dagli eventi calamitosi idrogeologici dell'ottobre 1996.

2. Gli enti, le società partecipate e le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono autorizzati a modificare entro il 31 marzo 1998 i piani degli interventi di ripristino delle strutture danneggiate di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie loro assegnate, al fine di adeguare i piani medesimi alle prescrizioni tecniche adottate dall'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi del piano stralcio PS 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate alle amministrazioni statali vigilanti e alle regioni interessate.

3. All'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: « sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento » sono sostituite dalle

seguenti: « i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far sì che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validità della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi è corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo. ».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle rate alle quali, alla

data di entrata in vigore delle medesime, sia già stato applicato quanto previsto dal suddetto articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificate dal comma 3, sono applicabili anche ai titolari degli studi professionali di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

6. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, viene prorogato al 31 dicembre 1998.

ARTICOLO 24.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

(Previsto dall'articolo 4, comma 2)

Soglie di danno e di vulnerabilità stabilite nelle direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle costruzioni private danneggiate dalla crisi sismica, di cui ai provvedimenti dei commissari delegati per le Marche e per l'Umbria rispettivamente n. 121 e n. 61, entrambi del 18 novembre 1997.

1. EDIFICI IN MURATURA

Le soglie di danno e di vulnerabilità indicate di seguito devono intendersi come soglie minime per gli interventi di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4 del decreto e come soglie massime per gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

1.1 *Soglie massime di danno*

1) pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

2) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5 per cento della superficie totale delle murature portanti;

3) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 per cento della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

4) lesioni di schiacciamento che interessano almeno il 5 per cento delle murature portanti;

5) cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico.

1.2 *Soglia massima di vulnerabilità*

a) La resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'edificio, ed espressa attraverso il parametro *C* — calcolato come specificato nel paragrafo 4, pari al rapporto fra forze orizzontali e peso dell'edificio, è inferiore ai valori limite:

$C=0.14$ per i comuni classificati con $S=9$;

$C=0.08$ per i comuni attualmente non classificati.

b) La resistenza convenzionale ai piani superiori è inferiore a valori di *C* ottenuti moltiplicando il valore riportato al comma *a*) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del paragrafo 4.

2. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO

Gli edifici ammessi a contributo non devono aver subito danni alla struttura portante e non devono essere interessati da cedimenti delle fondazioni.

3. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA E CEMENTO ARMATO OPPURE MURATURA E ACCIAIO)

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie massime di danno di cui al punto 1.1 per la parte in muratura e al punto 2 per la parte in cemento armato o in acciaio. Ove il sistema costruttivo al quale è affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali sia in muratura, la soglia massima di vulnerabilità dovrà essere valutata come specificato al punto 1.2, comma *a*).

4. VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE ALLE FORZE SISMICHE ORIZZONTALI

La valutazione è effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.

La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare è riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.

Tab. 1 — Tensione tangenziale di riferimento per il calcolo della resistenza dei maschi murari ad azioni nel piano medio della parete

TIPOLOGIA DELLA MURATURA	Resistenza tangenziale di riferimento τ_k in KN/m ² (in t/m ² fra parentesi)
Muratura a sacco in pietrame	30 (3)
Muratura in pietrame non squadrato o sbozzato ...	50 (5)
Muratura in pietrame squadrato e ben organizzato o in blocchi di tufo	80 (8)
Muratura consolidata con iniezioni di miscela cementizia o betoncino armato	110 (11)
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni ($\phi \leq 45\%$) con malta bastarda	120 (12)
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni ($\phi \leq 45\%$), con malta cementizia	200 (20)

La resistenza viene valutata al piano terra, inteso come quota di spiccato campagna, o, in caso di edificio in pendio, quota del piano a monte. Il calcolo si effettua determinando inizialmente le grandezze riportate in tabella 2.

Tab. 2 — Parametri per il calcolo della resistenza convenzionale C dell'edificio alle forze orizzontali

Numero dei piani al di sopra della quota di verifica	N
Area totale coperta	A _t
Area totale elementi resistenti in direzione x	A _x

Area totale elementi resistenti in direzione y	A_y
Area minima fra Ax e Ay	A
Area massima fra Ax e Ay	B
Rapporto fra area minima delle murature ed area coperta A/A_t	a_o
Rapporto fra area massima e minima delle murature B/A	γ
Resistenza di riferimento (caratteristica)	τ_k
Peso specifico delle murature	p_m
Carico permanente per metro quadrato di solaio ..	p_s
Altezza media di interpiano	h

Nel caso in cui l'edificio oggetto di verifica sia adiacente ad altri e ne condivida le murature la valutazione dell'area coperta dovrà comprendere non meno del 50 per cento delle aree degli edifici adiacenti comprese fra le murature condivise e il primo elemento strutturale parallelo.

Nel caso in cui i parametri detti siano ragionevolmente uniformi sull'altezza dell'edificio si determina il peso medio per unità di area coperta di un livello dell'edificio.

Nel caso in cui ci siano forti variazioni in elevato occorrerà calcolare q per ogni livello, adottare un valore medio da inserire nella formula (1) ed effettuare la determinazione di C nella (2) con riferimento ai valori di a_0 e γ propri del livello a cui si effettua la verifica.

Ai piani superiori la verifica della resistenza convenzionale verrà effettuata con riferimento al numero di piani N sovrastanti quello di verifica e ad un valore di C incremento secondo la tabella seguente, ottenuta nell'ipotesi di coefficienti di distribuzione delle forze sismiche di piano lineari sull'altezza.

Tab. 3 — Calcolo del coefficiente di maggiorazione della resistenza Convenzionale C ai piani superiori a quello di riferimento

PIANO DI VERIFICA	NUMERO TOTALE DI PIANI DELL'EDIFICIO				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	—	1.33	1.25	1.2	1.17
3	—	—	1.5	1.4	1.33
4	—	—	—	1.6	1.5
5	—	—	—	—	1.67

(A.C. 4665 — Sezione 2)**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 4.**

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: qualora il reddito complessivo fino alla fine del comma.

4. 1.

Benedetti Valentini.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: qualora il reddito complessivo fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

Sostituire il terzo periodo con il seguente: Qualora il reddito dei componenti del nucleo familiare, quale che sia la fonte da cui deriva, non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS, non considerando il reddito attribuito alla casa di abitazione, il contributo viene erogato a copertura totale del costo delle rifiniture interne e degli impianti;

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 120 miliardi;

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 25 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 120 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 25 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 28 miliardi con le seguenti: 30 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 52 miliardi con le seguenti: 55 miliardi.

4. 2.

Benedetti Valentini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

7-ter. Ai cittadini che ne facciano richiesta è consentito, ai fini del riconoscimento dei contributi, attivarsi anche mediante autofinanziamento prima di essere inseriti nell'elenco delle priorità. Ottenuta l'autorizzazione, per gli interventi autofinanziati ed eseguiti, i privati hanno diritto ad essere ricompresi nelle priorità legittimate dai danni patiti, senza pregiudizio della propria posizione.

4. 3.

Benedetti Valentini.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

5. 1.

Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: applicandosi una franchigia fino alla fine del comma.

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 105 miliardi;

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 22 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 105 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 22 miliardi.

5. 2.

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per ristorare il danno economico indiretto alle imprese indicate al comma 1, è assegnato un contributo in conto capitale rapportato ai minori ricavi verificatisi tra il maggio 1997 ed il 31 marzo 1998 rispetto alla media dei ricavi documentati per gli anni 1995 e 1996. Il contributo massimo è del 25 per cento della perdita, con un importo massimo di lire 100 milioni.

5. 3.

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A coloro che negli anni 1998, 1999 e 2000, impiantino *ex novo* nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche una attività industriale, artigianale, commerciale, professionale, agricola, turistica, con assunzione di almeno due unità lavorative, è concessa per tre anni dall'inizio dell'attività una fiscalizzazione degli oneri sociali pari al 40 cento.

Conseguentemente:

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 125 miliardi;

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 21,5 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 125 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 21,5 miliardi;

5. 4.

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le imprese professionali, artigianali, commerciali, industriali, agricole, zootecniche operanti nelle aree umbromarchigiane sono esonerate, nella misura

del 50 per cento, dal pagamento degli oneri sociali per i titolari, dipendenti e collaboratori, per un periodo di un anno con decorrenza dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente:

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 140 miliardi;

all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 33 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 140 miliardi;

all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole 20 miliardi con le seguenti: 33 miliardi.

5. 5.

Benedetti Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 45 per cento con le seguenti: 50 per cento.

5. 6.

Benedetti Valentini.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: articoli 7 e con le seguenti: articoli 7, 8 e

10. 1.

Benedetti Valentini.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente decreto e/o ad altre prov-

videnze, già danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme già concesse e/o determinate ed autorizzate con precedenti leggi.

11. 2.

Marinacci, Fabris.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente decreto o anche ad altre provvidenze, già danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme già concesse e non spese, in tutto o in parte, dai beneficiari, nonché quelle già determinate ed autorizzate comunque con precedenti leggi.

11. 1.

Benedetti Valentini.

ART. 13.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I dipendenti statali ovvero dell'Ente Ferrovie ovvero dell'Ente Poste che hanno avuto la propria abitazione o quella dei parenti di primo grado oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale, sono posti in servizio, a domanda, anche in soprannumero nelle regioni di residenza.

***13. 1.**

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I dipendenti statali, ovvero dell'Ente Ferrovie, ovvero dell'Ente Poste che hanno avuto la propria abitazione o quella dei parenti di primo grado oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale sono posti in servizio, a domanda, anche in soprannumero nelle regioni di residenza.

***13. 8.**

Marinacci, Fabris.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire la permanenza e l'attività nelle zone disastrose dell'Umbria e delle Marche delle aziende zootecniche, alle stesse, in quanto situate nelle due regioni stesse, sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di centomila quintali.

13. 2.

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni sono sospesi fino al 31 dicembre 1998. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, secondo periodo e comma 2, primo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 102 miliardi.

***13. 9.**

Marinacci, Fabris.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e successive modificazioni, sono sospesi fino al 31 dicembre 1998. Il versamento delle somme dovute e non corri-

sposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, secondo periodo e comma 2, primo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti: 102 miliardi.

***13. 3.**

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire la funzionalità dei propri uffici e l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali è autorizzato, in relazione alle vacanze risultanti dalle piante organiche dello stesso dipartimento e dei singoli servizi, ad inquadrare nei propri ruoli il personale in posizione di comando o fuori ruolo, su domanda degli interessati.

3-ter. Il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, è altresì autorizzato, nell'ambito delle disponibilità di organico, a procedere alla coperture delle vacanze risultanti dalle piante organiche di cui al precedente comma 3-bis, utilizzando il personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, secondo le procedure previste dall'articolo 39, comma 8, lettera c) della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-quater. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3-ter è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

13. 15.

Stradella, Saraca, Bertucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le competenti amministrazioni dello Stato si impegnano entro il 1999 a definire tutti gli obblighi di loro competenza relativi al:

nuovo tracciato umbro-marchigiano della strada statale 77;

affidamento dell'appalto della Flaminia nel tratto Foligno-Spoleto e Nocera Umbra-Gualdo Tadino;

ultimazione del traforo del Cornello della strada statale 361;

raddoppio ferroviario nella tratta Foligno-Fabiano, lungo l'asse Orte Falconara.

13. 10.

Marinacci, Fabris, Teresio Delfino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Agli insegnanti che negli anni scolastici 1997-1998 e 1998-1999 abbiano svolto servizio nei Comuni che siano stati interessati da prolungate difficoltà di collegamento per effetto dei terremoti è riconosciuto un punteggio doppio per i servizi prestati.

13. 4.

Benedetti Valentini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli insegnanti che nell'anno scolastico 1997-1998 hanno svolto servizio nei comuni di Norcia-Cascia-Preci, è riconosciuto un punteggio di servizio doppio.

13. 11.

Marinacci, Fabris.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Le provvidenze previste dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 364 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 434 del 1997, come modificato dai commi 5 e 5-bis del presente articolo, e quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono estese a tutti i comuni colpiti da eventi alluvionali, di cui all'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni.

13. 16.

Romano Carratelli.